



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 66 del 03-05-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: ESECUZIONE CONTRO UNISER DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 420/2022 - AUTORIZZAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di Maggio, si è riunita in presenza la Giunta Comunale, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 12:00.

Alle ore 12:12 il Sindaco MARCO MAZZANTI apre i lavori assumendo la presidenza ai sensi di Statuto e richiede al Segretario Comunale LUIGI GUERRERA, intervenuto a norma di Legge con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97, comma 4, lettera a), T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello, che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Carica	Stato
MAZZANTI MARCO	Sindaco	Presente
ROMITI GABRIELE	Vicesindaco	Assente
COLZI LIA ANNA	Assessore	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Assessore	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MARINI FRANCESCA	Assessore	Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione così come depositata e che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invita il proponente relatore, previa presentazione tecnica del Segretario Comunale, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATO il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta con le seguenti risultanze: voti favorevoli **unanimi** espressi nei modi e forme di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega per far parte integrante del presente verbale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DI DICHIARARE, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
LUIGI GUERRERA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. **116** del **02-05-2022**

OGGETTO: ESECUZIONE CONTRO UNISER DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 420/2022 - AUTORIZZAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 1/1/2015 è cessata la partecipazione del Comune di Quarrata, e della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pistoia, a "UNISER" Soc. Cons. a r.l.
- che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 163 del 26/10/2015, e n. 17 del 01/02/2016 si decise di promuovere giudizio arbitrale contro UNISER, unitamente alla CCIAA di Pistoia, per la determinazione del valore di liquidazione delle partecipazioni alla data della cessazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 569, L. 147/2013, e con determinazione n. 880 del 28/10/2015 fu conferito il relativo incarico all'avvocato Daniele Giovannelli con studio in Lucca, Borgo Giannotti n. 109;
- che in data 08/05/2017 il Collegio Arbitrale emise il lodo e valutò le quote di partecipazione della CCIAA di Pistoia e del Comune di Quarrata al 1/1/2015, determinando il valore da corrispondere alla nostra Amministrazione in € 24.076,04 oltre interessi legali da tale data e fino al saldo;
- che la società Uniser fu inoltre condannata a rimborsare alle parti - CCIAA di Pistoia e Comune di Quarrata - le spese legali, le spese della CTU e le spese del collegio arbitrale, spese tutte già rimborsate, mentre non furono rimborsate le quote di partecipazione e i relativi interessi legali;
- che con atto di citazione in appello alla Corte di Appello di Firenze notificato al Comune di Quarrata in data 07/08/2017, prot. n. 38932, la società UNISER soc. consortile a r.l. propose impugnazione del lodo arbitrale;
- che l'atto di citazione fu proposto anche avverso la CCIAA di Pistoia e che pertanto si ritenne opportuno costituirsi nel giudizio congiuntamente all'Ente Camerale, al fine di una migliore difesa nonché economicità del procedimento, confermando, con atti n. e n. l'incarico all'avv. Daniele Giovannelli con studio in Lucca, Via Borgo Giannotti n. 190;
- che la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 420/2022 ha respinto l'impugnazione del Lodo Arbitrale, rendendolo a tutti gli effetti pienamente esecutivo, condannando inoltre UNISER a rimborsare al Comune di Quarrata e alla CCIAA le spese legali, le spese generali e gli altri accessori di legge;
- che, come sopra riportato, il Lodo pronunciato dal collegio arbitrale in data 8/5/2017 dispone "... Condanna Uniser soc. Coop. A r.l. al pagamento in favore del Comune di Quarrata, della somma di € 24.076,04 oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo. ..."
- che, a seguito di richiesta bonaria presentata dall'avv. Giovannelli, in data 12/04/2022 UNISER ha provveduto al rimborso della quota di partecipazione di competenza del Comune di Quarrata, nonché delle spese legali e agli accessori di legge come stabiliti dalla sentenza C.d.A. 420/22, ma NON al pagamento degli interessi legali come stabilito dal Lodo arbitrale;

CONSIDERATO

- che per la natura della somma dovuta da UNISER non è possibile procedere tramite SO.RI. S.p.A., affidataria del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Quarrata, in quanto trattasi di entrata privatistica in quanto l'Ente si trova nella condizione di dover riscuotere un'entrata derivante da recesso;
- che nell'interesse del comune di Quarrata è necessario emettere atto di precetto nei confronti di UNISER al fine di poter procedere, qualora non ottemperi nei tempi, ad esecuzione forzata;
- che al fine di garantire una migliore efficacia ed economicità dell'azione di recupero somme, è opportuno procedere congiuntamente alla CCIAA di Pistoia;
- che l'avvocato Daniele Giovannelli, legale che ha seguito fin qui il contenzioso legato al lodo arbitrale congiuntamente per i due Enti, per le vie brevi ha espresso la propria disponibilità a curare presentazione dell'atto di precetto nonché l'assistenza nella fase di recupero del credito;
- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente, caratterizzato dalla massiva

riservatezza;

- il siffatto rapporto intuitu personae fra l'avvocato e il cliente è caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato e rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;

VISTA la circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio" con la quale viene richiesto di limitare le spese non necessarie, con specifica che avranno la priorità le spese correnti di carattere obbligatorio o la cui mancata assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente, nonché quelle spese che rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa mediante proprio successivo provvedimento;

RITENUTO necessario procedere quindi a conferire il relativo mandato con le più ampie facoltà di legge, ivi comprese la possibilità di presentare memorie, chiamate di terzi in giudizio, domande riconvenzionali e quant'altro;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente in merito;

PROPONE

1) di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi nel procedimento di recupero degli interessi legali passivi dovuti da UNISER;

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico al legale esterno, stante la mancanza di avvocatura interna, al quale verrà rilasciato il necessario mandato con le più ampie facoltà di legge, come meglio specificato in premessa;

3) di autorizzare la spesa massima di euro 4.000,00, al lordo degli oneri di legge, per l'intero procedimento di esecuzione della Sentenza C.d.A. di Firenze n. 420/22;

4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura, con facoltà di eleggere domicilio;

5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali.

PROPONE ALTRESI'

di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di poter procedere celermente al conferimento dell'incarico stante la necessità di procedere il più celermente possibile al recupero della somma.